

DISPENSA INVALIDITA' ED HANDICAP

Per usufruire dei servizi e delle agevolazioni inerenti allo stato di disabile bisogna presentare domanda di invalidità civile (INV.CIV).

COME SI FA LA DOMANDA

La domanda di INV.CIV. parte dal medico di base che, in base al quadro clinico, compilerà il CERTIFICATO MEDICO TELEMATICO completo dell'apposito codice identificativo. Il certificato telematico ha durata 90 giorni: se scade bisogna richiederlo nuovamente al medico. Entro i 90 giorni bisogna presentare domanda all'Inps sempre per via telematica. Entro 30 giorni (15 giorni per le patologie oncologiche) viene fissata la visita alla commissione medica dell'ASL. La visita può essere effettuata anche a domicilio se necessario: il medico di base almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale, compila e invia sempre telematicamente il "certificato medico integrativo", sarà poi il presidente della commissione accertatrice l'invalidità a disporre o meno la visita domiciliare.

Successivamente il richiedente riceverà a casa i verbali della visita con l'indicazione della percentuale di accreditamento.

COSA POSSO CHIEDERE ALLA COMMISSIONE

Con la procedura del riconoscimenti di INV.CIV. possono essere accertate le seguenti condizioni:

- Invalido Civile (L. 118/71)
- Cieco Civile (L. 328/70 e L. 138/2001)
- Sordomuto (L. 381/70)
- Riconoscimento di handicap ai sensi della L. 104/92
- Riconoscimento come disabile ai fini del collocamento mirato (L. 68/99)

A COSA DEVO FARE ATTENZIONE IN QUESTE FASI?

Il certificato medico telematico - Alcuni medici di base non sono abilitati all'invio del certificato medico telematico, altri lo sono ma non l'hanno mai inviato. Capita talvolta che il Patronato riceva certificati medici compilati manualmente ed ovviamente privi del numero di protocollazione telematica (es: 2017A144458). In questi casi è impossibile inviare la richiesta di visita all'Inps. Se il proprio medico di base non è abilitato, può richiedere la collaborazione di un collega. In difetto, il richiedente può rivolgersi al proprio specialista curante abilitato.

Invalidità o handicap? – A seconda di ciò che viene indicato nel certificato medico telematico, il richiedente ha diritto ad alcune prestazioni e non ad altre. Se possibile è bene che il medico compili sia i campi relativi all'invalidità civile che quelli relativi all'handicap (flag sulle caselle corrispondenti) al fine di poter permettere alla Commissione di valutare più aspetti in una unica visita medica.

IL VERBALE DI INVALIDITA'

Sono numerose le voci che possono essere riportate nel verbale dell'accertamento di invalidità: ogni tipologia di voce inerente alla valutazione proposta dà diritto ad un beneficio diverso. E' necessario quindi prendere ben visione sia della percentuale di invalidità accreditata, sia delle leggi e decreti citati nei verbali. Altro fattore molto importante è la possibile REVISIONE dell'invalidità, ovvero una nuova valutazione nel tempo della condizione sanitaria. I verbali solitamente indicano due voci: "Esonero da future visite di revisione" oppure "Revisione", in quest'ultimo caso con indicazione del mese e dell'anno in cui è necessario effettuarla. In questo caso sarà l'Inps stessa a chiamare l'invalido a visita, successivamente alla quale potrà non confermare il precedente verbale, con perdita dei benefici sia economici che assistenziali (dalla data del nuovo accertamento); confermare il precedente verbale oppure determinare un aggravamento.

ALTRI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (MODELLO AP70)

Se la condizione invalidante è tale da determinare delle provvidenze economiche sarà necessario inviare una ulteriore domanda all'Inps per richiedere la messa in pagamento della prestazione.

Si deve pertanto compilare il modello AP70, la cui richiesta di compilazione solitamente è indicata nelle ultime pagine del verbale di invalidità. L'invio del modello all'Inps è possibile solamente per via telematica; in esso sarà necessario confermare i propri dati personali, eventuali presenze di amministratori di sostegno o di patria podestà, eventuali ricoveri a titolo gratuito, eventuali redditi, così come sarà necessario indicare un conto corrente bancario (iban) o un libretto postale, intestati o cointestati al richiedente la prestazione. Per indicare i dati relativi agli istituti di credito sarà necessario utilizzare il modello SR163 preventivamente compilato.

RICORSO

Contro le decisioni della Commissione accertatrice è possibile presentare ricorso entro 180 giorni dalla notifica del verbale. L'art.42 c.3 del DL n. 269/2003 convertito in legge n. 326/2003 ha abolito il ricorso amministrativo alla commissione medica superiore, pertanto per impugnare l'accertamento sanitario si dovrà ricorrere direttamente al Giudice.

Resta però la facoltà di ripresentare una nuova domanda (sentenza cassazione n. 29678/2011) una volta terminato l'iter amministrativo di quella in corso o, nel caso di sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

LE PRESTAZIONI ECONOMICHE

-

L'ASSEGNO DI INVALIDITA' CIVILE

E' una prestazione economica riconosciuta agli invalidi con una percentuale di invalidità compresa fra il 74% e il 99% una età che va dai 18 ai 65 anni circa.

E' un sostegno assistenziale pertanto è legato a determinati requisiti reddituali.

E' concesso per 13 mensilità annue. Non è reversibile.

Per il 2017 è pari ad euro **279,47**.

Il reddito, per l'anno 2017, non deve eccedere i 4.800,38 euro (sono calcolati tutti i redditi ai fini Irpef al lordo

degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali). La valutazione del reddito deve essere effettuata solo nei confronti del beneficiario della prestazione, e non anche del coniuge o dei familiari.

E' incompatibile con le altre prestazioni dirette di invalidità, a qualsiasi titolo erogate (anche con le rendite Inail).

E' compatibile con altre prestazioni di tipo previdenziale non di invalidità (es. pensione di vecchiaia, anticipata, ai superstiti), fermo restando il limite annuo personale di reddito.

I titolari della prestazione non possono svolgere nessun tipo di attività lavorativa, né subordinata né autonoma, che superi la soglia di euro 4.800 annui. Ogni anno infatti è necessario trasmettere all'Inps una autocertificazione di non svolgimento dell'attività lavorativa.

Al compimento del 65° anno di età la prestazione si trasforma in assegno sociale.

Maggiorazione: se il titolare ed il coniuge non possiedono redditi superiori, per il 2017, ad euro 12.483,77 annui, si ha diritto ad una maggiorazione di euro 10,33 per tredici mensilità.

PENSIONE DI INVALIDITA' CIVILE

E' riconosciuta agli invalidi con una età compresa fra i 18 e i 65 anni circa ed una accertata e totale inabilità lavorativa, ossia una invalidità pari al 100%.

E' un sostegno assistenziale pertanto è legato a determinati requisiti reddituali.

E' concesso per 13 mensilità annue. Non è reversibile.

Per il 2017 è pari ad euro **279,47**.

Il reddito, per il 2017, non deve essere superiore ad euro 16.532,10 ed è riferito all'importo ai fini Irpef, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare dell'interessato.

Dal 1° gennaio 1992 la pensione di inv. Civ. può essere riconosciuta anche ai titolari di altre prestazioni previdenziali di invalidità (es. pensione inabilità; assegno ordinario di invalidità; indennità di accompagnamento) ed è erogabile se l'invalido è ricoverato in istituto pubblico.

Non è compatibile invece con altre prestazioni assistenziali di invalidità, per il principio che impedisce all'invalido di percepire per la stessa patologia più benefici economici.

La prestazione è compatibile con l'attività lavorativa a patto che dalla stessa non derivi un reddito superiore a quello annualmente stabilito per il riconoscimento della prestazione (16.532,10).

Al compimento del 65° anno di età la prestazione si trasforma in assegno sociale.

Maggiorazioni:

se il titolare ed il coniuge non possiedono redditi superiori, per il 2017, ad euro 12.483,77 annui, si ha diritto ad una maggiorazione di euro 10,33 per tredici mensilità.

Al compimento dei 60 anni è riconosciuta una ulteriore maggiorazione in presenza di particolari requisiti reddituali personali e coniugali. L'importo della prestazione può salire ad euro 638,33 mensili a condizione che il beneficiario non possieda redditi propri superiori ad euro 8.298,29 annui né redditi cumulati con quelli del coniuge superiori ad euro 14.123,20 annui.

INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO

E' una prestazione erogata agli invalidi che si trovano nella "impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitano di una assistenza continua". (Il soggetto riconosciuto invalido non riesce a compiere quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono, pertanto, l'invalido bisognoso di assistenza.

*Per atti quotidiani della vita sono da intendersi il complesso di tali funzioni quotidiane della vita individualizzabili in alcuni atti interdipendenti o complementari nel quadro esistenziale d'ogni giorno: vestizione, nutrizione, **igiene personale**, espletamento dei bisogni fisiologici, **effettuazione degli acquisti e compere**, preparazione dei cibi, **spostamento nell'ambiente domestico o per il raggiungimento del luogo di lavoro, capacità di accudire alle faccende domestiche**, conoscenza del valore del denaro, orientamento tempo-spaziale, possibilità di attuare condizioni di autosoccorso e di chiedere soccorso, lettura, messa in funzione della radio e della televisione, **guida dell'automobile per necessità quotidiane legate a funzioni vitali, ecc.** (Circolare del Ministero del Tesoro 14/1992).)*

Non sono previsti limiti minimi e massimi di età, anche se per i soggetti minori di 18 anni e maggiori di 65 è prevista una diversa valutazione, in quanto per gli stessi non è possibile far riferimento al parametro della riduzione della capacità lavorativa.

E' necessario che sia stata accreditata una invalidità civile totale e permanente del 100%.

Spetta per 12 mensilità.

Per il 2017 è pari ad euro 515,43, esenti Irpef (non va dichiarata in denuncia dei redditi).

Non è reversibile.

Una importante novità è data dall'Art 25 co. 6-bis del dl 90/2014 per il quale se la prestazione è stata riconosciuta in favore di un minore questi, automaticamente, al compimento del 18° anno di età, si porta dietro l'indennità con l'aggiunta della pensione di inabilità civile, senza la necessità di nuove visite ed accertamenti.

Non è cumulabile con analoghi trattamento di invalidità per cause di lavoro o servizio (per questi tipi di invalidi ci sono specifiche indennità di accompagnamento). E' comunque riconosciuto il diritto di optare per il trattamento più favorevole. Non è cumulabile nemmeno con l'assegno per l'assistenza personale e continuativa e per i pensionati di inabilità (art. 5 L. 224/1984), né con l'indennità di frequenza (art. 3 L. 289/1990).

E' cumulabile invece con tutti gli altri trattamenti sia assistenziali (es. pensione di inabilità civile) che previdenziali (pensioni dirette o indirette).

E' compatibile con lo svolgimento dell'attività lavorativa senza alcun limite di reddito.

INDENNITA' DI FREQUENZA

E' riconosciuta ai minori di 18 anni che hanno difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

E' subordinata alla frequenza continua (perlomeno periodica) di centri ambulatoriali e/o diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché in regime convenzionale, che siano specializzati nel trattamento terapeutico o riabilitativo di persone portatrici di handicap. Oppure è subordinato alla frequenza di scuole, sia pubbliche che private, di ogni ordine e grado, nonché centri di formazione o addestramento professionale destinati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.

Non ci sono limiti minimi di età.

La concessione dell'indennità è subordinata alla effettiva frequentazione dell'Istituto e termina con il cessare dei corsi.

E' concessa per 12 mensilità. L'importo per il 2014 è di euro 279,47 mensili.
Il limite di reddito è di euro 4800,38 per il 2017.

E' incompatibile con qualsiasi forma di ricovero, incompatibile con l'indennità di accompagnamento.

Al 18° anno di età l'interessato può conseguire l'assegno mensile di invalidità o la pensione di inabilità civile, a seconda del grado di invalidità riconosciuto.

PRESTAZIONI DI NATURA NON ECONOMICA

A partire dal 34% di invalidità possono spettare delle prestazioni di natura non economica.

Il Decreto del ministero della Sanità 332/1999 infatti ha stabilito una serie di ausili e protesi che spettando di diritto all'invalido.

Con una invalidità superiore al 45% invece l'invalido può fruire del collocamento mirato (Legge 68/1999).

Con una invalidità superiore al 50% si può beneficiare del congedo per cure (Art. 7 Dgl 119/2011).

Con una invalidità superiore al 66% si possono ottenere protesi e ausili gratuitamente, nonché la tessera di esenzione ticket, tessere tranviarie agevolate, agevolazioni sulle graduatorie per le case popolari, agevolazioni sul canone telefonico (in base all'Isee), esenzione dalla reperibilità oraria per visite fiscali (art. Dlgs /2015 e il relativo decreto interministeriale Lavoro-Salute gennaio 2016).

Con una invalidità superiore al 74% il lavoratore dipendente (no autonomi) può ottenere una maggiorazione dell'anzianità contributiva di due mesi per ogni anno di lavoro effettivo, fino ad un massimo di 5 anni.

Sono previste alcune agevolazioni fiscali sui veicoli destinati al trasporto delle persone con disabilità o su quelli specificamente adattati alla guida.

Le agevolazioni consistono in Iva agevolata al 4% anziché al 22% e una detrazione del 19% della spesa sostenuta in sede di dichiarazione annuale dei redditi, esenzione dal pagamento della tassa di circolazione e delle imposte sugli atti traslativi (imposte di trascrizione).

Il diritto alle agevolazioni e le condizioni di diritto per l'accesso sono rappresentati nei verbali di invalidità:

- Ridotte e impedito capacità motorie (art. 8 Legge 449/1997) - con questa indicazione nel verbale la persona ha diritto ad accedere alle agevolazioni fiscali sui veicoli a condizione che il mezzo sia adattato in modo stabile al trasporto di persone con disabilità;
- Affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato l'indennità di accompagnamento (art 3 comma 7 legge 388/2000) – in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto di deambulazione;

- Affetto da grave limitazione della capacità di deambulazione (art 30 comma 7 Legge 388/2000) - anche in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto.

CONTRASSEGNO PER DISABILI

Per il rilascio del contrassegno destinato al parcheggio per disabili, il richiedente deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico - legale (il verbale di invalidità) dalla quale risulta che è stato espressamente accertato che la persona ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta (art 381 Dpr 495/1992).

Il regolamento impone quindi la specifica certificazione e non prevede equipollenze nemmeno con un eventuale verbale di invalidità di grado superiore o con indennità di accompagnamento a persona non in grado di deambulare autonomamente.

PERMESSI LAVORATIVI

I dipendenti pubblici e privati hanno diritto a permessi lavorativi a condizione che siano in possesso del certificato di handicap con annotazione di gravità (art 3 comma 3 Legge 104/1992). Questi permessi sono di 3 giorni al mese o, in alternativa, di 2 ore al giorno e sono retribuiti e coperti da contributi figurativi.

La domanda va rivolta sia all'azienda che all'Inps. Una volta concessi, l'articolazione dei permessi va concordata con l'azienda. I tre giorni di permesso possono anche essere frazionati a ore.

CONGEDI PER CURE

I lavoratori con invalidità superiore al 50% possono richiedere fino a 30 giorni annui di congedo per cure connesse alla propria infermità riconosciuta (Legge 118/171, Decreto Legislativo 509/1988). E' necessario sia stata certificata la necessità di cure e che tali cure siano correlate all'infermità invalidante già accertata (es. patologia oncologica).

I congedi per cure sono retribuiti nella categoria "assenza per malattia".

LE AGEVOLAZIONI PER I FAMILIARI

- I PERMESSI MENSILI

I familiari di primo e secondo grado (eccezionalmente anche il terzo) che assistono una persona con handicap grave hanno diritto ai permessi lavorativi di 3 giorni mensili.

La condizione fondamentale è che la persona da assistere sia in possesso del certificato di handicap con annotazione di gravità (art 3 comma 3 Legge 104/1992). Non è quindi sufficiente la certificazione di invalidità civile anche totale.

I permessi sono coperti da contribuzione figurativa.

La domanda di concessione va rivolta all'azienda e all'Inps. I tre giorni di permesso possono essere anche frazionati ad ore.

Per i ricoveri ospedalieri i permessi possono essere concessi se il reparto di ricovero rilascia una dichiarazione che è necessaria l'assistenza dei familiari.

- I CONGEDI BIENNALI

I familiari conviventi (coniuge, genitori, figli, fratelli/sorelle) della persona con certificazione di handicap grave, hanno diritto oltre ai permessi, anche ad un congedo retribuito fino a due anni, anche frazionabile (decreto legislativo 151/2001, art 42).

Questo congedo non spetta al diretto interessato.

La domanda va presentata all'Inps e al datore di lavoro.

Il congedo è coperto da contributi figurativi.

- CONGEDI PER ASSISTERE I BAMBINI

I genitori di bambini con certificazione di handicap grave (art 3 comma 3 Legge 104/19192) possono fruire anche dei congedi parentali già riconosciuti alla generalità dei lavoratori ma con un trattamento di maggior favore, ovvero il prolungamento del periodo di congedo. Tale periodo infatti può essere esteso fino a 3 anni ed è fruibile entro il dodicesimo anno di età del figlio.

- LAVORO NOTTURNO

I lavoratori che abbiano a proprio carico un soggetto disabile non possono essere obbligatoriamente adibiti al lavoro notturno. Con la locuzione "a carico" si intende che "tale assistenza non debba essere necessariamente quotidiana, purché assuma i caratteri della sistemabilità e della adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona con disabilità in situazione di gravità".

La richiesta è fatta direttamente all'azienda.

- SCELTA DELLA SEDE DI LAVORO

Il genitore o familiare e il lavoratore disabile hanno diritto a scegliere, ove possibile (non è un diritto soggettivo insindacabile), la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio (art 33 Legge 104/1992, comma 5 e 6).

- RIFIUTO AL TRASFERIMENTO

Il genitore, i familiari e il lavoratore disabile non possono essere trasferiti senza il loro consenso ad altra sede. Diversamente da quanto previsto per la scelta della sede, il rifiuto al trasferimento si configura come un vero e proprio diritto soggettivo.

SGRAVI FISCALI

- DETRAZIONI PER FIGLI

Generalmente è prevista per chiunque una detrazione per figli pari a 950 euro ed è aumentata a 1220 euro per ciascun figlio di età inferiore ai 3 anni. Queste detrazioni sono aumentate di un importo di euro 400 per ogni figlio con handicap.

- DETRAZIONI PER IL CONIUGE

Non sono previste maggiorazioni (rispetto alla prevista di 800 euro) per il coniuge con disabilità.

- DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO

Non sono previste maggiorazioni (oltre alla normale di 750 euro) per i familiari con disabilità.

- DEDUZIONE DELLE SPESE MEDICHE

In fase di dichiarazione dei redditi una maggiore agevolazione è riservata alle spese mediche generiche e di assistenza specifica necessarie in caso di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dalle persone con disabilità.

Le spese che entrano in deduzione sono quelle offerte dalle seguenti figure professionali:

- Assistenza infermieristica e riabilitativa
- Personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta alla persona
- Personale di coordinamento delle attività assistenziali del nucleo
- Personale con la qualifica di educatore professionale
- Personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o terapia occupazionale

Le prestazioni erogate devono essere accompagnate da specifica prescrizione medica.

Non è possibile invece portare in deduzione la retta pagata nel caso in cui la persona con disabilità sia assistita in un istituto, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica, che devono risultare dalla documentazione rilasciata dall'istituto.

SERVIZI DOMESTICI

Alla deduzione per servizi domestici (colf / badanti) sono ammessi tutti i contribuenti fino ad un limite di euro 1549,37. Possono essere dedotti i contributi previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione dell'operatore.

Alle persone non autosufficienti è concesso di recuperare anche una parte della spesa sostenuta per retribuire l'assistenza personale con una detrazione del 19%, calcolabile su un ammontare di spesa non

superiore ai 2.100 euro. Inoltre è fissato un limite di reddito del contribuente, che non deve eccedere i 40.000 euro.

Di tale detrazione possono avvalersi anche il coniuge, i figli, i genitori, le nuore, i suoceri, i fratelli/sorelle dei quali il disabile sia fiscalmente a carico.

ALTRE AGEVOLAZIONI, SOSTEGNI E CURE

Gran parte degli interventi sono di competenza regionale e consistono in una ampia gamma di servizi e sostegni agli invalidi.

Il primo referente del cittadino è sempre il servizio sociale del proprio Comune. Alcuni di essi sono delegati alle Usl.

Ogni Comune ha uno Sportello Sociale Telematico, tramite il quale è possibile ricevere attività di consulenza e orientamento sugli interventi sociali ai disabili.

Quasi tutti i Comuni offrono l'Assistenza a Domicilio (spesa che può essere necessariamente integrata da parte degli interessati): è un servizio rivolto a persone con scarsa autonomia o con rischio di emarginazione, che richiedono supporto nella gestione della propria abitazione, alla propria persona, supporto psicologico, di assistenza sociale e/o educativa a domicilio.

Il Comune è anche il primo referente per attivare eventuali sostegni diretti o indiretti di natura economica. Anche in questo caso c'è una gamma molto variabile di servizi, che vanno dai servizi residenziali a contributi economici per le cure o prestazioni sanitarie, al trasporto, all'accoglienza ai minori o anziani, etc...

Sempre a livello regionale sono previste alcune forme di sostegno economiche:

- Voucher – erogate in forma di buoni con un controvalore
- Assegni di cura – finalizzati a garantire a persone non autosufficienti e disabili gravi o gravissimi, la permanenza nel nucleo familiare, evitando il ricovero in strutture residenziali.
- Buoni socio-sanitari – Sono un sostegno economico a persone in difficoltà.
- Contributi per progetti – alla base vi è un progetto concordato con i servizi sociali. La forma più nota è quella relativa ai progetti per vita indipendente (legge 162/1998) che molte Regioni hanno attivato.

ISEE

L'Issee è l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente e viene richiesta per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate. L'indicatore è volto a considerare la disponibilità economica del nucleo familiare, soppesando il reddito, il patrimonio e l'effettiva composizione del nucleo stesso.

La presenza di una persona con disabilità nel nucleo familiare incide nel calcolo finale dell'Issee, poiché sono previste delle franchigie e la possibilità di detrarre le eventuali spese sanitarie.

